



Area: Funzioni Generali
Settore: Direzione Generale
C.d.R.: Direzione Generale
Servizio: Servizio del Direttore Generale
Unità Operativa: Relazioni Istituzionali e Internazionali
Ufficio: Segreteria del Presidente

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 106 del 27/06/2025

Treviso, 27/06/2025

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI GESTORI DEL SERVIZIO PUBBLICO - ART. 177 E 206 D. LGS. 152/2006

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, co. 2, D.lgs. n. 152/2006) e deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (ibidem, art. 177, co. 4);
- per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa ambientale, la medesima norma precisa che “lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati” (art. 177, co. 5);
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e le altre autorità competenti, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, “possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione





di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.” (art. 206, co. 1, D.lgs. 152/2006) specificandosi che tali accordi e contratti “non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative” (art. 206, co. 3);

- l’art. 183, comma 1, lettera pp), D.lgs. n. 152/2006, definisce il circuito organizzato di raccolta come il “sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato (..) sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione”;
- la gestione dei rifiuti urbani costituisce una funzione fondamentale dei comuni (art. 14, comma 27, lettera f), decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), che la esercitano in forma associata mediante le Autorità di governo del servizio, individuate da apposite leggi regionali, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 198, comma 1, D.lgs. n. 152/2006 e art. 3-bis, comma 1-bis, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;
- la Regione del Veneto, con propria legge 31 dicembre 2012, n. 52 ha stabilito che le funzioni di governo del servizio rifiuti siano svolte dai Consigli di Bacino, che operano in nome e per conto degli enti locali associati, sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile (art. 3, comma 5, legge regionale 52/2012);
- la Regione del Veneto nel Piano regionale per la gestione dei Rifiuti, approvato con DCR n. 30 del 29 aprile 2015, ha previsto l’obiettivo di ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali tramite l’adozione di diversi strumenti, tra cui quello riportato al punto 1.6 del paragrafo 3.1 dell’Allegato A “applicare semplificazioni amministrative alle imprese che vogliono aderire ad accordi volontari con l’amministrazione pubblica con l’obiettivo di diminuire la pericolosità e quantità di rifiuti prodotti”; tali obiettivi sono stati confermati nell’aggiornamento del Piano, approvato con DGR n. 998 del 09 agosto 2022, Elaborato C, punto 2.1 e 2.2;
- per la gestione dei rifiuti speciali, la normativa nazionale prevede che i produttori possano provvedere direttamente al loro trattamento o, in alternativa, che possano conferirli al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stipulata apposita convenzione, ovvero ad altro soggetto autorizzato al loro recupero o smaltimento (art. 188, comma 3, D.lgs. 152/2006), prescrivendo specifici adempimenti in





ordine alla tracciabilità dei rifiuti e, più precisamente: la dichiarazione ambientale (cd. MUD: art. 189), i registri cronologici di carico e scarico (art.190), l'invio di dati al sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 188-bis) ed i formulari di identificazione dei rifiuti (art. 193);

- tali disposizioni non sono state modificate in modo sostanziale dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (recante recepimento delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852;
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 17 dicembre 2009 è stato istituito il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dall'art. 189, comma 3-bis, D.lgs. n. 152/2006 (introdotto dall'art. 2, comma 24, del legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, cd. "Secondo correttivo codice dell'ambiente"), la cui obbligatorietà è stata ripetutamente prorogata;
- l'art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (cd. decreto semplificazioni) ha disposto la soppressione del predetto sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti con decorrenza 01.01.2019, nel contempo: i) prevedendo la definizione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59 è stata definita la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", altrimenti detto RENTRI, che prevede la sostituzione dei documenti cartacei (con nuovi modelli di registri cronologici di carico e scarico rifiuti e di formulari), il passaggio ad una gestione informatica degli adempimenti, nonché l'invio periodico di dati sui flussi dei rifiuti ad una piattaforma informatica appositamente istituita;

DATO ATTO che permane e sussiste l'esigenza di istituire un servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali idoneo a garantire, da un lato, una più capillare ed effettiva gestione di tali rifiuti anche se prodotti in piccolissime o piccole quantità e, dall'altro, la piena tracciabilità dei medesimi rifiuti;

RITENUTO che una semplificazione degli adempimenti amministrativi a diretto carico dei produttori iniziali, soprattutto nelle piccole realtà, possa garantire non solo la corretta tracciabilità di questi rifiuti ma anche una loro maggiore intercettazione e gestione a norma;

RITENUTO pertanto di procedere al rinnovo ed alla sottoscrizione dell'accordo di programma per la gestione di rifiuti speciali da parte dei gestori del servizio pubblico nel testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

DATO atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014;

RICHIAMATO per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;





Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che non è richiesto il parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

DECRETA

- 1) di approvare e sottoscrivere l'accordo di programma per la gestione di rifiuti speciali da parte dei gestori del servizio pubblico, nel testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio.

IL PRESIDENTE
MARCON STEFANO
(Sottoscritto ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

